

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 65/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Roberto Proietti **Presidente**; dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Gaia Golia, dall'Avv. Maurizio Lascioli, dall'Avv. Fabio Micali **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e di Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra si è riunito il 16 marzo 2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

““”

(151) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CROCIFISSO DOMENICO MASSIMO TRAINITO (Che dell'AS Varese 1910 Spa è stato, in ambito civilistico, vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione dall'8 giugno 2015 al 3 luglio 2015 e Presidente del Consiglio d'Amministrazione dal 3 luglio 2015 alla data del fallimento) - (nota n. 7217/705 pf15-16 GC/cc del 12.1.2017).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, su istanza della Procura Federale, rinvia la trattazione del deferimento alla riunione del 27.4.2017 ore 14, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

(172) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO LORENZO PETRONI (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società AC Pisa 1909 SSrl), Società AC Pisa 1909 SSrl - (nota n. 9267/628 pf16-17 GP/GC/cc del 1.3.2017).

(173) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO LORENZO PETRONI (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società AC Pisa 1909 SSrl), Società AC Pisa 1909 SSrl - (nota n. 9266/627 pf16-17 GP/GC/cc del 1.3.2017).

Preliminarmente il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone la riunione per connessione oggettiva e soggettiva dei due procedimenti in epigrafe, chiesta dalla Procura Federale e non opposta dalla difesa.

I deferimenti

Con nota del 01.03.2017 n. 9267/628 pf 16-17 GP/GC/cc la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Sig. Giorgio Lorenzo Petroni, Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. della Società AC Pisa 1909 SSrl e la Società AC Pisa 1909 SSrl per rispondere:

- il Sig. Giorgio Lorenzo Petroni, della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del CGS e 10, comma 3 del CGS, in relazione all'art 85, lettera B), paragrafo VII) delle NOIF per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16 dicembre 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società AC Pisa 1909 SSrl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Petroni Lorenzo Giorgio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore;

- la Società AC Pisa 1909 SSrl, a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera B), paragrafo VII) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 16 dicembre 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati.

Con nota del 01.03.2017 n. 9266/627 pf 16-17 GP/GC/cc la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Sig. Giorgio Lorenzo Petroni, Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. della Società AC Pisa 1909 SSrl e la Società AC Pisa 1909 SSrl per rispondere:

- il Sig. Giorgio Lorenzo Petroni, della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera B), paragrafo VI) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16 dicembre 2016, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società AC Pisa 1909 SSrl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Petroni Lorenzo Giorgio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pisa 1909 Srl, come sopra descritto;

- la Società AC Pisa 1909 SSrl, a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera B), paragrafo VI) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 16 dicembre 2016, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre

e ottobre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.

Le memorie difensive

Nei termini di rito il difensore della Società AC Pisa 1909 SSrl ha fatto pervenire memorie. Nulla è pervenuto da parte del Sig. Lorenzo Giorgio Petroni.

Il dibattimento

Alla riunione del 16.03.2017 il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 5 (cinque) per il Sig. Lorenzo Giorgio Petroni così determinata: mesi 3 (tre) pena base più, in continuazione, ulteriori 2 (due) mesi;
- penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, per la Società AC Pisa 1909 SSrl così determinata: 1 (uno) per le ritenute Irpef e i contributi Inps luglio e agosto 2016, 1 (uno) per le ritenute Irpef e i contributi Inps settembre e ottobre 2016, 1 (uno) per gli emolumenti dovuti per le mensilità di settembre e ottobre 2016.

La difesa della Società si è riportata alla memoria difensiva ed alle conclusioni nella stessa rassegnate.

Motivi della decisione

I deferimenti sono fondati e vanno accolti.

Il primo procedimento trae origine dalla nota del 16.01.2017, n. 470.04/GC/ar con cui la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura Federale quanto emerso nella riunione del 13/01/2017 dall'esame del report della Deloitte & Touche spa. In particolare, veniva riscontrato per la Società AC Pisa 1909 SSrl il mancato versamento e la mancata documentazione alla Co.Vi.So.C. delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di settembre ed ottobre 2016 così come previsto dall'art. 85, lett. B), par. VII) delle NOIF da effettuarsi entro il termine del 16 dicembre 2016; nonché, il permanere alla data del 16 dicembre 2016, del mancato versamento e della omessa comunicazione alla Co.Vi.So.C. delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di luglio ed agosto 2016 così come previsto dall'art. 85, lett. B), par. VII) delle NOIF.

Ai sensi dell'art. 85, lett. B), par. VII) delle NOIF le Società partecipanti al Campionato di Serie B devono documentare alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del bimestre, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo.

Il secondo procedimento trae origine dalla nota del 16.01.2017, n. 471.04/GC/ar con cui la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura Federale quanto emerso nella riunione del 13/01/2017 dall'esame del report della Deloitte & Touche spa. In particolare, veniva evidenziato il tardivo pagamento ai tesserati degli emolumenti relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2016 e la omessa trasmissione dei documenti alla Co.Vi.So.C. da parte della Società AC Pisa 1909 SSrl.

Ai sensi dell'art. 85, lett. B), par. VI) delle NOIF, infatti, le Società partecipanti al Campionato di Serie B devono documentare alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del bimestre, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. Pertanto, trattandosi del secondo bimestre, la Società avrebbe dovuto effettuare pagamenti e comunicazioni relative entro e non oltre il 16 dicembre 2016.

Orbene, la documentazione in atti consente di ritenere provate *per tabulas* le contestazioni mosse con entrambi i deferimenti.

Infatti, dagli atti del procedimento, risulta sia il mancato pagamento nei termini fissati dalle disposizioni federali delle ritenute Irpef e dei contributi Inps del primo e del secondo bimestre 2016/2017 sanzionato dall'art. 10, comma 3 CGS, sia l'inosservanza da parte della Società AC Pisa 1909 SSrl del termine perentorio fissato dall'art. 85, lett. B), par. VII) delle NOIF per l'invio della documentazione correlata alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C. sanzionato ai sensi dell'art. 90, comma 2 NOIF. Tale ultima disposizione, infatti, prevede che: *“La violazione, da parte della Società e dei suoi dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall'art. 10 del codice di giustizia sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti e al mancato pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera, è sanzionata su deferimento della Procura Federale, dagli organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le Società di Serie A e B...”*.

Ugualmente provata la responsabilità per il mancato pagamento nei termini fissati degli emolumenti dovuti ai tesserati per il secondo bimestre 2016 previsto e sanzionato dall'art. 10, comma 3 CGS ed anche l'omessa trasmissione entro il 16 dicembre 2016 della relativa documentazione alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C., come previsto dall'art. 85, lett. B), par. VI) delle NOIF e sanzionato dall'art. 90, comma 2 NOIF.

Tanto vale ad affermare la responsabilità disciplinare della Società e dell'Amministratore p.t. per tutte le condotte ascritte, non potendosi accogliere le difese svolte dall'odierna proprietà.

In particolare, l'omessa comunicazione alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C. dell'accordo con l'ente previdenziale per la rateazione dei contributi Inps relativi alle mensilità di luglio, agosto, settembre ed ottobre 2016 non consente di superare la contestazione mossa alla luce dell'art. 85, lett. B), par. VII) delle NOIF il quale, come detto sopra, sanziona proprio le condotte di omessa documentazione all'organo Federale di controllo, obbligo espressamente richiamato dalla norma anche in caso di rateazione e/o transazioni. Inoltre, trattandosi di accordo riguardante i soli contributi Inps, permane l'illiceità delle condotte di mancato pagamento e mancata documentazione alla Commissione di Vigilanza per quanto concerne le ritenute Irpef.

Né si possono accogliere le argomentazioni volte ad esonerare da responsabilità la Società alla luce del cambio di proprietà avvenuto in data 22 dicembre 1016, considerato

che tale circostanza non assume particolare rilievo e che alla data indicata tutte le condotte oggetto di contestazione si erano già perfezionate.

In ragione di ciò, ed alla luce dei fatti emersi all'esito dell'esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità del Sig. Petroni Lorenzo Giorgio legale rappresentante p.t. della Società, può ritenersi provata.

Del comportamento ascritto al Sig. Petroni Lorenzo Giorgio risponde, altresì, la Società AC Pisa 1909 SSrl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, nonché ex art. 10, comma 3, del CGS e 90, comma 2 delle NOIF.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Petroni Lorenzo Giorgio, inibizione di mesi 5 (cinque) per le violazioni riunite;
- per la Società AC Pisa 1909 SSrl, 3 (tre) punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso, ammenda di € 22.000,00 (Euro ventiduemila/00), per le violazioni riunite.

(152) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO LUCCHESI (all'epoca dei fatti Consigliere di amministrazione con poteri di rappresentanza e attualmente DG con poteri di rappresentanza della Società AC Pisa 1909 SSrl), Società AC Pisa 1909 SSrl - (nota n. 7460/80 pf16-17 GP/GT/aq del 19.1.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 19 gennaio 2017, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare:

- Il Signor Fabrizio Lucchesi (all'epoca dei fatti Consigliere di Amministrazione con poteri di rappresentanza e attualmente Direttore Generale con poteri di rappresentanza della Società AC Pisa 1909 SSrl), per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS, perché, in data 2 maggio 2016, all'interno del "Caffè Ussero" di Pisa, nel corso di una discussione con l'Avv. Vincenzo Taverniti, all'epoca dei fatti Consigliere di Amministrazione della Società AC Pisa 1909 SSrl, si alzava, appoggiava una mano sul petto dell'Avv. Taverniti e, mimando il gesto di un pugno, rivolgeva all'indirizzo dello stesso la seguente espressione minacciosa ed offensiva "*peso 130 chili, ti meriteresti di ricevere questo in faccia ... così impari a vivere e a non rovinare le persone in futuro ... sei una brutta persona e la rovina di Petroni a Pisa*"; poco dopo, inoltre, allorché l'Avv. Taverniti faceva rientro nel locale dopo essersene allontanato temporaneamente, il Lucchesi prendeva in mano una zuccheriera dal tavolo ma la riappoggiava immediatamente, desistendo da qualsivoglia intento aggressivo.
- La Società AC Pisa 1909 Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti presentavano delle memorie difensive.

Il dibattimento

All'udienza del 24/2/2017, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto il deferimento della Procura Federale, tenuto conto delle memorie difensive presentate dai deferiti, sentiva le parti entrambe presenti in udienza, le quali si riportavano integralmente ai propri scritti.

In particolare, i deferiti sollevavano l'eccezione di violazione del termine di conclusione dell'indagine di cui all'art. 32 ter, comma 4 del CGS sull'assunto della perentorietà dei termini.

Tale eccezione, a parere del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rivestiva carattere preliminare atteso che la Federazione aveva ricevuto formale notizia, nei giorni precedenti alla trattazione del deferimento, di diversi ricorsi sottoposti al Collegio di Garanzia del CONI aventi ad oggetto l'impugnazione delle decisioni assunte in materia dalla Corte Federale d'Appello FIGC, vertenti proprio sull'interpretazione e la corretta applicazione della norma suindicata (in ordine alla natura dei termini del procedimento disciplinare in cura alla Procura Federale).

Rilevato dunque che la questione preliminare dedotta in quella sede risultava sostanzialmente connessa a quella pregiudiziale sottoposta all'esame del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, il Collegio riteneva opportuno disporre il rinvio dell'udienza, per evidenti ragioni di economia, anche al fine di elidere il rischio di inutili quanto defatiganti e/o ripetitive attività procedura ad altra udienza, per la prosecuzione del dibattimento, previa eventuale acquisizione agli atti della decisione del Collegio di Garanzia del CONI.

Veniva altresì disposta, la sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha ripresentato le richieste già formulate all'udienza del 24.2.17, con l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Fabrizio Lucchesi l'inibizione per mesi 2 (due) e l'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00); nei confronti della Società AC Pisa 1909 SSrl l'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00). É altresì comparso il difensore dei deferiti, il quale si è riportato alle memorie difensive ed ha insistito nella richiesta di proscioglimento dei propri assistiti da ogni addebito.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento trae spunto dall'attività d'indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 80 pf 16 - 17, avente ad oggetto: "*Stralcio da proc. 890 pf 15-16 – Tentativo di aggressione e minacce da parte del Sig. Lucchesi, Direttore Generale e Consigliere di Amministrazione della Società AC Pisa 1909 SSrl, nei confronti del Sig. Vincenzo Taverniti, Consigliere della Società AC Pisa 1909 SSrl*".

Preliminarmente, il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare rileva che l'eccezione sollevata dal difensore dei deferiti di improcedibilità e/o irricevibilità del

deferimento per violazione dell'articolo 32 ter comma 4 CGS, non può essere accolta, in quanto con decisione in data 8 Marzo 2017 il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni ha affermato la non perentorietà dei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'articolo 32 ter comma 4 CGS.

Ciò premesso, va rilevato che dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti prodotti dalla Procura Federale, ed anche dalla deposizione del Signor Lucchesi, è emerso che in data 2 maggio 2016, all'interno del "Caffè Ussero" di Pisa, nel corso di una discussione con l'Avv. Vincenzo Taverniti, all'epoca dei fatti Consigliere di Amministrazione della Società AC Pisa 1909 SSrl, il Signor Fabrizio Lucchesi si alzava, appoggiava una mano sul petto dell'Avv. Taverniti e, mimando il gesto di un pugno, rivolgeva all'indirizzo dello stesso la seguente espressione minacciosa ed offensiva "*peso 130 chili, ti meriteresti di ricevere questo in faccia ... così impari a vivere e a non rovinare le persone in futuro ... sei una brutta persona e la rovina di Petroni a Pisa*"; poco dopo, inoltre, allorché l'Avv. Taverniti faceva rientro nel locale dopo essersene allontanato temporaneamente, il suddetto deferito prendeva in mano una zuccheriera dal tavolo ma la riappoggiava immediatamente, desistendo da qualsiasi tipo di intento aggressivo.

Il TFN Sezione Disciplinare rileva che i fatti in esame, così come indicati e contestati al Signor Fabrizio Lucchesi nel deferimento de quo, riguardano ed attengono chiaramente a questioni direttamente e/o indirettamente riguardanti la Società AC Pisa 1909 SSrl ed a soggetti che detengono il controllo della suddetta Società, e quindi a fatti di competenza degli Organi di Giustizia Sportiva per violazioni attinenti il Codice di Giustizia Sportiva.

In relazione alla fattispecie sopra esposta è di conseguenza ravvisabile la violazione, da parte del Signor Fabrizio Lucchesi dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS, e della Società AC Pisa 1909 SSrl per responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 4 comma 1 CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Fabrizio Lucchesi l'inibizione per mesi 2 (due); nei confronti della Società AC Pisa 1909 SSrl l'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Cons. Roberto Proietti

“”

Pubblicato in Roma il 20 Marzo 2017.

Il Segretario Federale

Il Presidente Federale

Antonio Di Sebastiano

Carlo Tavecchio